

Assicurazione multirischio per le imprese commerciali

VHV
ASSICURAZIONI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00030

Prodotto: "Impresa Commercio"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi delle piccole e medie imprese commerciali (quali ad esempio negozi e depositi). Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti Sezioni: Incendio ed eventi speciali; Furto; Elettronica; Responsabilità Civile; Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione Incendio e altri eventi

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni arrecati al fabbricato e/o al suo contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio;
- ✓ rimborsa le spese di demolizione e sgombero e quelle di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate durante il ripristino del fabbricato;

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici;
- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento), e per i danni verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi;
- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici).

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: danni elettrici ed elettronici, allagamenti, danni subiti alle merci in refrigerazione. Inoltre, possono essere acquistate anche le coperture relative al rischio locativo ed al ricorso terzi o locatari.

Sezione Furto

La Società, a seguito di furto e rapina avvenuti nei locali dell'azienda:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, ivi inclusi quelli derivanti dai furti commessi dai dipendenti.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo per i danni conseguenti al furto, scippo e rapina subiti durante il trasporto valori, nonché durante la partecipazione a fiere;
- ✓ l'indennizzo per i danni conseguenti a guasti ed atti vandalici;
- ✓ l'Indennizzo per i danni indiretti, in caso di sinistro indennizzabile in termini di polizza.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura agli enti all'aperto, nonché aumentare i limiti di risarcimento di alcune coperture sopra indicate, quali il furto subito durante il trasporto valori e durante la partecipazione a fiere.

Sezione Elettronica

La Società, a seguito di un qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, colaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: costi per il riacquisto dei supporti di dati danneggiati, distrutti o sottratti e per la ricostruzione dei dati stessi; copertura dei personal computer ad impiego mobile; costi per duplicazione o riacquisto dei programmi standard in licenza d'uso che siano danneggiati, distrutti o sottratti.

Sezione Responsabilità Civile

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte e lesioni personali e danneggiamenti a cose, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
 - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ proprietà e conduzione dei locali dell'azienda;
- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività;
- ✓ danni da prodotti venduti al consumatore finale.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere le coperture R.C.T. e R.C.O. ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo è possibile estendere la copertura R.C.T. ai danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori e la copertura R.C.O. alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o dalla Magistratura.

Sezione Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate all'attività d'impresa:

- ✓ rimborsa le spese legali nel caso in cui l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo, doloso e per opposizioni contro l'ingiunzione di pagamento di una

somma di denaro quale sanzione amministrativa (Difesa Penale).

Con pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garanzie:

- Difesa Civile;
- Vertenza con i clienti, compreso il recupero crediti nell'ambito dell'Unione Europea, solo se acquistati i moduli Difesa Penale e Difesa Civile.

SOMME ASSICURATE/MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

La garanzia non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

Sezione Incendio e altri eventi

- ✗ causati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi;
- ✗ causati da eventi politici e naturali "estremi" (es. guerre, occupazioni, terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
- ✗ fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata;
- ✗ indiretti, ossia non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ✗ causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

Sezione Furto

- ✗ commessi ed agevolati con dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono.

Sezione Elettronica

- ✗ ad impianti, macchine e apparecchiature adibite o asservite alla produzione;
- ✗ a cose per le quali siano trascorsi più di 5 anni dalla fattura di acquisto;
- ✗ ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- ✗ avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
- ✗ qualsiasi tipo di virus informatico e similari.

Sezione Responsabilità Civile

R.C.T.

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse

equiparate di veicoli a motore;

- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate;
- ✗ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

R.C.T. - R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- ✗ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.

Sezione Tutela Legale

La garanzia è esclusa per controversie:

- ✗ riferibili a beni immobili non indicati in polizza ove viene svolta l'attività;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
- ✗ relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- ✗ derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo quanto previsto in polizza;
- ✗ relative a contratti d'appalto fornitura e posa in opera di materiali;
- ✗ relative a contratti di leasing immobiliare; compravendita e permuta di immobili in generale.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Sezione Incendio ed eventi speciali:** per i danni da acqua condotta, franchigia di € 250 per sinistro e anno; per i danni da eventi atmosferici, scoperto del 10% con minimo di € 1.000 e limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per partita; per eventi sociopolitici, scoperto del 10% con un minimo di € 500 ed un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per partita.

! **Sezione Furto:** per i danni da guasti e atti vandalici conseguenti al furto, massimale di € 3.000; per la copertura trasporto valori, scoperto del 20% e limite di indennizzo del 10% della somma assicurata con un massimo di € 3.000.

! **Sezione Elettronica:** scoperto del 15%, con un minimo di € 150 o € 200 in base alle singole coperture.

! **Sezione Responsabilità Civile:** per R.C.O. franchigia di € 3.000. Per l'assicurazione R.C.T. in relazione ai danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda, franchigia di € 250 per i danni da acqua, con limite massimo di copertura di € 250.000; in caso di interruzione o sospensione dell'attività, scoperto del 10% con un minimo di € 1.500 ed un limite di risarcimento di € 100.000.

! **Sezione Tutela Legale:** per la difesa penale dolosa, anticipo massimo di € 3.000 in attesa di definizione del giudizio; per opposizione avverso sanzioni amministrative, valore minimo

della sanzione pari o superiore a € 1.000; in relazione alle vertenze contrattuali per forniture, valore di lite superiore ad € 500.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sez. Incendio e altri eventi, Sez. Furto, Sez. Elettronica:** valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, la copertura è valida in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori; in caso di vertenze contrattuali vale in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera; nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro cinque giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione multirischio per le imprese commerciali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "Impresa Commercio"

VHV
ASSICURAZIONI

Data di aggiornamento: gennaio 2026 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, il contraente può scegliere di acquistare ulteriori garanzie opzionali, valide esclusivamente se espressamente richiamate in polizza e nei limiti delle somme assicurate, franchigie e massimali indicati.

Di seguito sono riepilogate le principali opzioni attivabili con pagamento di un premio aggiuntivo.

Per il dettaglio delle condizioni di operatività si rinvia alle Condizioni di assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Danni elettrici ed elettronici	La garanzia copre i danni materiali e diretti a impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha determinati. La copertura opera a primo rischio, entro i limiti di indennizzo e le franchigie previste in polizza.
Allagamenti	La Società, a seguito di qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta e/o colaggio da impianti automatici di estinzione, verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate.
Rischio locativo	La garanzia copre la responsabilità dell'Assicurato per i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione, causati da incendio o altri eventi assicurati, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., anche se dovuti a colpa grave dell'Assicurato. Opera nei limiti della somma assicurata e alle condizioni di polizza.
Ricorso terzi o locatari	La garanzia tiene indenne l'Assicurato delle somme dovute a terzi o locatari per danni materiali e diretti causati da sinistro indennizzabile, inclusi i danni da interruzione o sospensione di attività, entro il massimale previsto in polizza. Opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato.
Merci in refrigerazione	La garanzia copre i danni alle merci in refrigerazione conseguenti a mancata o anormale produzione del freddo o a fuoriuscita del fluido frigorigeno, derivanti da eventi assicurati (es. incendio, guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei sistemi di alimentazione), purché l'interruzione del freddo abbia durata continuativa di almeno 12 ore. Garanzia prestata a primo rischio, nei limiti e alle condizioni di polizza.

SEZIONE FURTO

Enti all'aperto	La garanzia estende la copertura furto e rapina agli enti assicurati posti all'aperto nelle aree circostanti o soprastanti i fabbricati adibiti all'attività, a condizione che l'area sia recintata con muri o reti metalliche e con accessi protetti da cancelli chiusi a chiave. Opera entro i limiti e le franchigie di polizza.
Trasporto valori (in aumento)	La garanzia copre i valori durante il trasporto fuori dai locali dell'azienda contro furto, furto con destrezza, scippo, rapina ed estorsione, quando effettuato dall'Assicurato, dai familiari conviventi o dagli addetti, da e verso banche, clienti, fornitori o domicilio dell'Assicurato. Garanzia prestata a primo rischio assoluto, nei limiti di polizza.

Fiere (in aumento)	La garanzia estende e integra la copertura furto e rapina di merci e attrezzature durante la partecipazione a fiere e mostre, alle condizioni previste dall'art. 3.1.5, in aumento ai limiti già assicurati. Opera entro i limiti e le franchigie di polizza.
Guasti e atti vandalici (in aumento)	La Società, a seguito di furto o tentato furto, indennizza i guasti cagionati dai ladri ai locali, ai fissi ed agli infissi, ai mezzi di custodia, alle recinzioni ed ai cancelli, nonché gli atti vandalici cagionati dagli autori dei reati stessi, con un limite maggiorato rispetto a quello previsto dalla garanzia base.
SEZIONE ELETTRONICA	
Supporto di dati	La garanzia copre i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati danneggiati, distrutti o sottratti e per la ricostituzione dei dati dall'ultima copia di sicurezza disponibile, a seguito di danno materiale e diretto agli stessi. La copertura è prestata a primo rischio, nei limiti e alle condizioni di polizza.
Personal computer ad impiego mobile	La garanzia copre i personal computer portatili assicurati anche durante il trasporto e l'utilizzo fuori dall'ubicazione indicata in polizza, purché necessari allo svolgimento dell'attività assicurata. Durante il trasporto, la copertura furto opera a condizione che i PC siano custoditi nelle apposite custodie e, se lasciati su veicoli, non visibili dall'esterno e con veicolo chiuso a chiave. Opera entro i limiti e alle condizioni di polizza.
Programmi standard in licenza d'uso	La Società, a seguito di danno materiale e diretto ai supporti in cui sono memorizzati, indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti o sottratti.
SEZIONE RC: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato, quale installatore, manutentore o riparatore di attrezzature e cose vendute, per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori, a seguito di evento accidentale connesso all'attività assicurata. La copertura riguarda lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza e opera se i danni si manifestano e sono denunciati entro lo stesso periodo e comunque non oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, risultante da idonea documentazione. La garanzia è prestata per attività non soggette al D.M. 37/2008 e a condizione che l'Assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge.
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali riconosciute dall'INAIL	La garanzia estende la RCO alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura, conseguenti a fatti colposi verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza. Opera entro i limiti, le condizioni e le esclusioni previste dalle CdA.
RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI	
Responsabilità civile prodotti	La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi da difetto dei prodotti dopo la loro consegna, per morte, lesioni personali o danneggiamento di cose diverse dal prodotto difettoso. La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, entro i limiti e alle condizioni previste dalle CdA.
 Che cosa NON è assicurato?	
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI	
Danni elettrici ed elettronici	Non sono assicurati i danni: - derivanti da incendio, esplosione o fulmine, per i quali operano le specifiche garanzie di polizza; - imputabili a usura, corrosione, ossidazione, difetti di manutenzione o vizi preesistenti; - consistenti in semplici alterazioni funzionali, non accompagnate da danni materiali; - a lampade, valvole, fusibili, resistenze e parti soggette a naturale consumo; - verificatisi a seguito di lavori di manutenzione, riparazione o modifica eseguiti sull'impianto o sulle apparecchiature; - coperti da garanzie del costruttore, del fornitore o da contratti di manutenzione.
Allagamenti	Non sono assicurati i danni da alluvione, inondazione o esondazione, quelli da umidità o infiltrazioni lente, da rigurgito di fogne non conseguente a evento coperto e i danni a beni in locali interrati o seminterrati, salvo diversa pattuizione.
Ricorso terzi o locatari	Non sono assicurati i danni: - derivanti da attività diverse da quelle assicurate o da eventi non indennizzabili a termini di polizza; - a beni di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo; - da interruzione o sospensione di attività se non espressamente compresi; - eccedenti i limiti e i massimali previsti in polizza.
SEZIONE ELETTRONICA	
Supporto di dati	Sono esclusi i costi dovuti ad errata registrazione o a cancellazione per errore.
Programmi standard in licenza d'uso	Sono esclusi i costi di duplicazione o riacquisto se non necessari o non avvenuti entro un anno dal sinistro.
SEZIONE RC: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	Non sono assicurati i danni: - alle opere, impianti, attrezzature o cose oggetto dei lavori, né le spese di riparazione o sostituzione; - derivanti da vizio o difetto originario o da inidoneità all'uso; - conseguenti a mancata o intempestiva manutenzione o a interruzione/sospensione di attività;

	- manifestatisi o denunciati oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, risultante da idonea documentazione.
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali riconosciute dall'INAIL	Non sono assicurate: - la silicosi e i casi di contagio da virus HIV; - le ricadute di malattie professionali già indennizzate o indennizzabili; - le malattie conseguenti a violazione intenzionale delle norme di legge o a intenzionale mancata prevenzione del danno; - le malattie che si manifestano oltre 6 mesi dalla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI	
Responsabilità civile prodotti	Non sono assicurati i danni: - al prodotto difettoso stesso, né le spese di sostituzione, riparazione o ritiro dal mercato; - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non previste dalla legge; - causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato; - manifestatisi oltre i limiti temporali previsti dalle CdA, inclusi quelli relativi ai sinistri in serie.
 Ci sono limiti di copertura?	
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI	
Danni elettrici ed elettronici	La garanzia è prestata a primo rischio. L'indennizzo è soggetto a scoperto del 10% con minimo di € 250 per sinistro. Per gli impianti elettrici fissi l'indennizzo opera nei limiti della somma assicurata, mentre per sistemi e apparecchiature elettroniche è previsto un sottolimito di € 7.500 per sinistro e per anno assicurativo.
Allagamenti	La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con un importo minimo pari a € 500. Il limite massimo di indennizzo è di € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Ricorso terzi o locatari	In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Merci in refrigerazione	La presente garanzia è prestata a primo rischio, con applicazione di una franchigia fissa di € 100 per sinistro. In caso di danni dovuti a eventi atmosferici, l'indennizzo è soggetto a scoperto del 10% con minimo di € 1.000; in caso di danni dovuti a eventi sociopolitici, si applica uno scoperto del 10% con minimo di € 500, purché operante la relativa estensione di garanzia. L'indennizzo è riconosciuto nei limiti della somma assicurata indicata in polizza.
SEZIONE FURTO	
Enti all'aperto	La garanzia è prestata con applicazione di scoperto del 20% del danno con minimo di € 2.500 per sinistro.
Trasporto valori (in aumento)	La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio, in aumento ai limiti della garanzia base, entro il limite della somma assicurata in aumento indicata in polizza, alle condizioni previste dalle CdA.
Fiere (in aumento)	La presente estensione di garanzia è prestata in aumento ai limiti della garanzia base, entro il limite della somma assicurata in aumento indicata in polizza, alle condizioni previste dalle CdA.
Guasti e atti vandalici (in aumento)	La presente estensione di garanzia è prestata in aumento ai limiti della garanzia base, entro il limite della somma assicurata in aumento indicata in polizza, alle condizioni previste dalle CdA.
SEZIONE ELETTRONICA	
Supporto di dati	La garanzia è prestata con applicazione di scoperto del 15% con minimo di € 200 per singolo supporto e con un limite di indennizzo pari al 30% della somma assicurata, con massimo di € 1.300 per sinistro, alle condizioni delle CdA.
Personal computer ad impiego mobile	La garanzia è prestata con applicazione di scoperto del 25% del danno con minimo di € 200 per singolo portatile, entro il limite di indennizzo previsto dalle CdA.
Programmi standard in licenza d'uso	La garanzia è prestata a primo rischio, con applicazione di scoperto del 15% con minimo di € 200 per singolo programma, entro il limite di indennizzo previsto dalle CdA.
SEZIONE RC: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	
RC postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	Garanzia prestata a primo rischio, con scoperto del 15% minimo € 200 per singolo programma, entro i limiti previsti dalle CdA.
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali riconosciute dall'INAIL	La garanzia è prestata con applicazione di franchigia di € 3.000 per sinistro. La massima esposizione della Società è pari a € 500.000 per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato le richieste di risarcimento.
RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI	
Responsabilità civile prodotti	La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di scoperto del 10% con minimo di € 500 per sinistro. L'indennizzo è riconosciuto entro il limite di € 100.000 per sinistro, per sinistri in serie e per periodo di assicurazione. Sono compresi i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile, entro il sottolimito di € 30.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	

Cosa fare in caso di sinistro?	Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi. <u>Sezione Incendio e Sezione Furto</u> In caso di furto o di dolo presunto, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia competente entro 5 giorni dal sinistro e trasmettere alla Società copia della denuncia e un elenco dettagliato dei danni subiti, con indicazione di qualità, quantità e valore delle cose assicurate. In caso di danno alle merci, l'Assicurato deve mettere a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino. In caso di furto, l'Assicurato deve inoltre attivarsi immediatamente per il recupero delle cose rubate, per la conservazione di quelle rimaste e denunciare tempestivamente la sottrazione di eventuali titoli di credito, attivando, ove consentito, la procedura di ammortamento. <u>Garanzia Ricorso terzi e/o locatari</u> L'Assicurato deve informare immediatamente la Società dell'avvio di procedimenti civili o penali a suo carico, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento di responsabilità senza il consenso della Società. <u>Sezione Responsabilità Civile – Garanzia Malattie professionali</u> L'Assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e trasmettere tempestivamente tutti i documenti, le notizie e gli atti relativi al caso. <u>Sezione Tutela legale</u> L'Assicurato deve denunciare tempestivamente il caso assicurativo ad ARAG, in qualità di gestore della Tutela Legale, secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
Rimborso	In caso di recesso per sinistri da parte dell'Impresa la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
 Come posso disdire la polizza?	
Risoluzione	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Prodotto rivolto alle piccole e medie imprese commerciali, per una copertura multirischio a garanzie nominate.	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 28,46% (aggiornato 2024).	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno, Italia;

	e-mail: reclami@vhv.it, reclami.vhv@pec.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari al 1% sui premi imponibili.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente (contraente o assicurato, qualora non coincidano) è stato precedentemente affetto da una patologia oncologica il cui trattamento attivo si sia concluso, in assenza di recidive, da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né a sottoporsi ad alcuna indagine o accertamento sanitario (ad es. visita medica) in relazione a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine di dieci anni è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per alcune specifiche patologie oncologiche individuate dalla normativa vigente, sono previsti termini inferiori, indicati nella relativa Tabella consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: www.vhv.it.</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Qualora il cliente, prima della stipulazione o del rinnovo del contratto, abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, trasmette tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.</i> <i>La certificazione è rilasciata, a seguito di apposita istanza, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, utilizzando il modello di istanza previsto dall'Allegato I al decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024.</i>
Effetti dell'oblio oncologico	<i>Decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico:</i> <i>le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente;</i> <i>l'Impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i> <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, ferma restando l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera esclusivamente a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.